



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n.13 del 10 gennaio 2025

Limitazioni agli orari ed alle modalità di vendita per asporto e per mezzo di distributori automatici nonché di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con l'art. 35 ter co.1 lett.a) D.L. 4/10/2018 nr. 113 conv. con Legge 1/12/2018 nr. 132 sono state introdotte modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, per cui, con tale aggiornamento, il comma 7 – bis dispone che *“ il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o, in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 nr. 241, può disporre per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;*

– l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce quanto segue *“ Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;*

CONSIDERATO che, nella Piazza Cairolì, si determinano con frequenza assembramenti in orario serale, che in più occasioni sono trascesi in episodi violenti e molesti necessitanti l'intervento da parte delle Forze dell'Ordine, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e lesione dell'interesse alla tutela del riposo e alla tranquillità delle persone, nonché con situazioni di abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico di contenitori di vetro e altro materiale e che contribuiscono ad incentivare fenomeni di grave degrado urbano e di disturbo della quiete pubblica;

DATO ATTO

- che è compito prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita degli stessi;

- che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dalla normativa vigente, quali anche le ordinanze contingibili e urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità di prevenire comportamenti che minacciano la sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che le menzionate situazioni di pericolo e degrado urbano si sono sovente verificate nelle aree pubbliche situate in prossimità di Piazza Cairoli;

RICHIAMATI

- l'art. 14 bis della legge nr. 125/2001 che prevede, in relazione alla vendita di bevande alcoliche effettuata mediante distributori automatici, una violazione amministrativa per la vendita o la somministrazione di alcolici effettuata in orario notturno, consentendola quindi implicitamente solamente durante l'orario diurno;

- l'art. 83 co. 2 della L.R. nr. 22/2019 (Testo Unico del Commercio) che dispone il divieto di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici;

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza di adottare il presente provvedimento per limitare il consumo su aree pubbliche, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche effettuata per asporto ed a mezzo di distributori automatici, in orario serale, al fine di tutelare le specifiche esigenze di tutela della tranquillità dei residenti, prevenire fenomeni di degrado urbano e che possano pregiudicare la convivenza civile;

RITENUTO che il presente provvedimento è ritenuto ammissibile dall'art. 3 comma 1, del decreto legge 13/08/2011 nr. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 nr. 148, quando, nella fattispecie, i limiti all'iniziativa e all'attività economica risultano essere necessari ad evitare *"danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale"*;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale nr. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando comunque sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RITENUTO pertanto, di dover privilegiare il diritto alla sicurezza, alla salute e alla tranquillità dei residenti, per tutte le motivazioni già sopra riportate;

RAVVISATA, quindi, la necessità di adottare, per un periodo temporaneo di 30 giorni, una misura idonea alla limitazione del consumo su aree pubbliche nonché delle modalità di vendita da parte degli esercizi commerciali per asporto e per mezzo dei distributori automatici, delle bevande alcoliche, ponendo prescrizioni nelle ore pomeridiane e notturne, consentendone, dunque, l'esercizio senza prescrizioni esclusivamente in determinate fasce orarie;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990 n.241;

RICHIAMATI:

- l'art. 35 ter co.1 lett.a) della legge 1 dicembre 2018 nr. 132;
- gli artt. 50, co. 7 bis, e 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 22/2019;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- D.L. 20 febbraio 2007 n.117 convertito con modifiche in Legge 2/10/2007 n.160;
- Legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

ORDINA

per i motivi innanzi richiamati, al fine di tutelare la tranquillità, il riposo dei residenti nonché la sicurezza pubblica ed il decoro urbano, fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche:

- 1) agli esercizi di vendita mediante apparecchi automatici situati in Piazza Cairolì e nel raggio di cento metri, di consentire la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 15:00, tutti i giorni della settimana, per il periodo di 30 giorni **a decorrere dal 11 Gennaio 2025**;
- 2) alle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, alle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande nonché agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, situate in Piazza Cairolì e nel raggio di cento metri, di effettuare esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 07:00 del giorno successivo, tutti i giorni della settimana, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, solo se posta con adeguato confezionamento e sigillatura dei medesimi prodotti, per il periodo di 30 giorni **a decorrere dal 11 Gennaio 2025**;
- 3) il divieto assoluto dalle ore 15:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione su tutta la Piazza Cairolì e nel raggio di cento metri, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei pubblici esercizi (quali dehors, pedane, tavoli e sedie), dove il consumo potrà avvenire esclusivamente attraverso la mescita, per il periodo di 30 giorni **a decorrere dal 11 Gennaio 2025**;
- 4) è fatto divieto di qualsivoglia forma di assembramento in Piazza Cairolì e nel raggio di cento metri;

AVVERTE

- che chiunque non osservi le disposizioni di cui ai punti 1) 2) e 3) precedenti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura tra € 25,00 ed € 500,00;

- che su segnalazione degli organi competenti al controllo, potrà essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931 nr. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

- che è fatto obbligo ai rispettivi gestori delle suddette attività commerciali di:

1. vigilare affinché i frequentatori del locale ed in prossimità dello stesso non abbiano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione dello stesso locale, proponendo soluzioni idonee per consentire il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
2. osservare le disposizioni di legge a tutela dei minori di età;
3. attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia esecutiva a far data dal 11 Gennaio 2025, che sia resa pubblica a decorrere dalla medesima data mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri con valore di notifica, che sia data ampia diffusione per pubblici proclami, nonché che sia consegnata ai seguenti Enti/Uffici:

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;
- al Commissariato di P.S. di Velletri - alla Prefettura di Roma;
- al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Messaggi notificatori del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio;
- all'Ufficio CED del Comune di Velletri per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- alla Soc. Velletri Servizi S.p.A;

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

L'amministrazione si riserva di adottare specifici provvedimenti *ad hoc* in caso di manifestazioni e/o eventi pubblici.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente IV Settore

Arch. Damiano Maurizio Sollami

DAMIANO MAURIZIO
SOLLAMI
COMUNE DI VELLETRI
10.01.2025 13:07:44 UTC

Il Dirigente della Polizia Locale

Dott. Maurizio Santarcangelo

MAURIZIO
SANTARCANGELO
10.01.2025
13:11:13 UTC

Il Sindaco

Avv. Ascanio Cascella

Firmato digitalmente
da

**Ascanio
Cascella**

CN = Ascanio
Cascella
C = IT